



**«Perizie e periti: verso l'applicazione o la disapplicazione dell'art. 15 della L. n. 24/2017? »**

# Art. 3-bis Legge di conversione n. 189/2012

## Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari

- 1. Al fine di **ridurre i costi** connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e **adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi**. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico».

# Art. 15 comma 1

- 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specificata e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, **avendo cura** che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di **conflitto di interessi** nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di **adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione** acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

## **LEGGE Gelli N. 24/2017**

### ***Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie***

#### **Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria**

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

# l'autorità giudiziaria

PM

- consulenza tecnica del PM

Giudice  
penale

- perizia dibattimentale
- incidente probatorio

Giudice  
civile

- ATP
- CTU

Le disposizioni dell'art. 15 della Legge 24/2017 devono essere applicate ad ogni procedimento giudiziario (civile e penale) concernente la responsabilità sanitaria.

1° comma art. 15

Consulente tecnico del PM

1° comma art. 15

Perito

1° comma art. 15

Consulente tecnico del Giudice civile

- L'articolo in esame costituisce una **norma unificatrice** della procedura di nomina degli esperti in ogni ambito giudiziario laddove il giudizio verta su problematiche di responsabilità sanitaria.
- Si tratta di norma speciale (attinente alla specie accertamento tecnico in controversia giudiziaria sanitaria) che, in quanto tale, deroga alle differenti disposizioni codificate in relazione a:
  - nomina del perito (art. 221 2° co cpp, artt. 67,68,69 norme di attuazione del cpp);
  - nomina del consulente tecnico del PM (artt. 359,360 cpp);
  - nomina del consulente tecnico del giudice civile (art. 61 cpc, artt. 13, 15, 16 disposizioni di attuazione cpc);
- Dall'entrata in vigore della L. 24/17 in tali controversie i requisiti di individuazione e di nomina degli esperti sono disciplinati dall'art. 15 .

## medico specializzato in medicina legale

La norma pone esplicito divieto di consulenza o perizia monocratica “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria” e richiede che il medico legale sia in possesso di un diploma di specializzazione in medicina legale.

## specifica e pratica conoscenza

Mentre per il medico legale è sufficiente il prerequisito della specializzazione per il co-perito o co-consulente clinico il giudice - oltre al possesso della specializzazione - deve accertare un ulteriore requisito ovvero la “specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.

# In sintesi

- i periti ed i consulenti tecnici d'ufficio nelle controversie giudiziarie di responsabilità sanitaria dovranno essere individuati tra coloro che - iscritti in specifici albi con revisione quinquennale - siano in possesso per quanto attiene al medico legale di specializzazione in medicina legale mentre per quanto attiene al clinico di specializzazione nella disciplina di interesse e di inoltre “specifica e pratica conoscenza” dell'oggetto del procedimento.
- I consulenti tecnici nominati ai sensi dell'art. 696 bis cpc oltre ai predetti requisiti dovranno essere in possesso di **“adequate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione”** a tal proposito verranno a registrasi non poche criticità in ordine all'osservanza ed all'applicabilità della norma. Infatti, mentre alcuni tra gli specialisti in medicina legale hanno acquisito ed hanno interesse ad acquisire specifiche competenze in ambito di conciliazione lo stesso non accade per gli altri specialisti, è da ritenere infatti che tale specifico e particolare interesse sia in sostanziale contrasto con la pratica conoscenza dell'oggetto del procedimento.

# Divieto di valutazione monocratica

- Per quanto attiene al divieto di valutazione monocratica nella controversie di responsabilità sanitaria occorre rilevare come la norma faccia proprio il principio già previsto dal vigente codice di deontologia medica che all'art 63 recita: “il medico legale nei casi di responsabilità medica si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze il medico clinico si avvale di un medico legale”.

## ... ed il CTP ?

- I criteri individuati si applicano, per esplicita previsione - agli esperti nominati dall'autorità giudiziaria, non interessando in modo diretto ed esplicito i consulenti nominati dalle parti, a tal proposito giova comunque osservare come la norma deontologica individui quale buona pratica operativa la valutazione congiunta del medico legale e del medico clinico. Non solo l'art. 5 della legge 24/17 impone agli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie anche di medicina legale l'obbligo di attenersi alle buone pratiche e raccomandazioni. Pertanto siamo dell'avviso che il combinato disposto degli artt. 63 CdM e 5 L. 24/17 impongono anche al consulente tecnico nominato dalle parti un sostanziale **divieto di valutazione monocratica**. Non è difficile a tal proposito prevedere assai probabili richieste risarcitorie all'indirizzo del consulente che abbia maltutelato gli interessi della parte a causa di vizi formali o sostanziali della propria valutazione.



*Consiglio Superiore della Magistratura*

## **Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM**

**Settima Commissione, 25 ottobre 2017**

- **“... la necessità di promuovere prassi e modifiche dell’ordito normativo, anche secondario, sul tema dell’affidamento degli incarichi da parte del giudice ...”**



*Consiglio Superiore della Magistratura*

## Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM

Settima Commissione, 25 ottobre 2017

**“Si rende oggi opportuno un nuovo intervento** in ordine ai conferimenti degli incarichi da parte dell’Autorità giudiziaria sia nel settore penale, sia in quello civile, a tutti gli ausiliari da designare nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto specificatamente la “responsabilità sanitaria”. ...”.



*Consiglio Superiore della Magistratura*

## **Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM**

**Settima Commissione, 25 ottobre 2017**

“Le nuove disposizioni, quindi, prevedono che **in tutti i procedimenti, sia penali che civili, aventi ad oggetto responsabilità sanitaria**, in caso di conferimento di incarico peritale o consulenziale, **vi sia un necessario affiancamento di almeno due professionalità**. Dovrà infatti procedersi alla **nomina un collegio**, composto da un (...) medico legale e da almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento in oggetto.

**Inoltre, viene chiarito che tali specialisti debbono essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui alle disposizioni di attuazione del c.p.c. e del c.p.p. citate.”**



*Consiglio Superiore della Magistratura*

## Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM

Settima Commissione, 25 ottobre 2017

- “Va sul punto sottolineato come **l’affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista** sostanzia la garanzia di un **collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico**, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di **controllo logico razionale dell’accertamento peritale.**”



*Consiglio Superiore della Magistratura*

## Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM

Settima Commissione, 25 ottobre 2017

- “L’intervento consiliare al fine di garantire l’**effettiva** e **uniforme** applicazione della L. n. 24/2017. Il Consiglio, nella consapevolezza del ruolo centrale assunto nel giudizio di responsabilità sanitaria dell’accertamento affidato agli esperti, al fine di consentire al giudice di effettuare nel modo ottimale quel controllo logico razionale che gli è demandato e che si traduce nel noto brocardo *iudex peritus peritorum*, ha sentito la necessità di farsi promotore, in attuazione delle novità introdotte dalla L. n. 24/2017, di un **intervento relativo ai profili organizzativi che presiedono la formazione, revisione, iscrizione e tenuta degli albi istituiti presso il Tribunale e quindi, in definitiva, la scelta degli ausiliari da parte dell’autorità giudiziaria.**”

**Tribunale Ordinario di Arezzo**  
**Sezione Civile**  
**Verbale della Causa n. r.g. XX/2017**



tra Matteo Auri  
e Azienda Usl Toscana Sud-Est

PARTE ATTRICE  
PARTE CONVENUTA

Oggi **10 maggio 2018**, alle ore 16.15, innanzi alla dr.ssa Laura Martini, sono comparsi:

XXX

E' pure presente **il CTU designato** che prestato il giuramento sulla formula di rito dichiara e dichiara di accettare l'incarico e sulle generalità dichiara: XXX.

Il Ctu esaminati gli atti di causa chiede al giudice di **potersi eventualmente avvalere di un ausiliario specialista** in oncologia-radioterapia prevedendo una spesa orientativa di euro 500,00.

Il giudice, **pone al CTU i seguenti quesiti**: di cui all'ordinanza del 2.03.2018, tenendo conto anche dell'istanza di parte attrice allegata al verbale odierno in via cartacea ed, ove l'integrazione richiesta da parte attrice sia incompatibile con i quesiti del giudice, proceda il CTU ad una doppia valutazione; tenti la conciliazione delle parti; autorizza il CTU a quanto sopra richiesto entro la somma indicata.





# Critiche alle S.U. (Presidente Rocco Blaiotta)

Le linee guida permeano, in effetti, ogni aspetto della nuova, complessa disciplina. Esse assumono ruoli di volta in volta diversi. In breve:

- Orientare la cura ed implementare la perizia, adeguandola al sapere scientifico accreditato, aggiornato, validato dall'istituzione statale.
- Equilibrare e standardizzare l'uso delle risorse introducendo nella materia la controversa considerazione di aspetti economici e gestionali.
- Implementare la sicurezza delle cure, che costituisce uno dei manifesti della riforma. Si tratta di scongiurare eventi avversi causati dall'uso errato di strumenti diagnostici e terapeutici non di rado gravati di una loro rischiosità. Qui le linee guida assumono solitamente un ruolo propriamente cautelare: governare il rischio determinato da attività mediche e non dalla condizione del paziente.

# Critiche alle S.U. (Presidente Rocco Blaiotta)

- Validare, istituzionalizzare, amministrare (nel bene e nel male) la medicina ufficiale, se si vuole “di Stato”.
- Gestire in modo nuovo i giudizi di responsabilità. Le raccomandazioni assumono un ruolo legale. Codificano veri e propri obblighi giuridici. Incorporano il sapere scientifico e tecnologico entro obblighi di comportamento. Il rispetto di tali obblighi diviene altresì il parametro legale per la valutazione della perizia e della colpa. Le linee guida diventano, insomma, regole legali di valutazione giudiziale della perizia.

## Tribunale Ordinario di Roma

### Istanza al Giudice del 25.10.2017

- È, infatti, noto il dibattito che ha preceduto l'adozione della disciplina di cui all'art. 15 della legge n. 24/2017, laddove tutte le società scientifiche hanno evidenziato come nel campo della medicina si sia oramai giunti ad una specializzazione talmente parcellizzata da richiedere che **nella valutazione del singolo caso il perito debba non solo avere una specializzazione, ma debba dimostrare che in effetti svolge tale tipo di attività.**
- Al fine di evitare che il solo titolo di specializzazione abiliti alla funzione di perito, all'art. 15 della Legge n. 24/201 è stata aggiunta la locuzione “ ***che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento***”.
- “**Pratica**” significa che svolgono la professione proprio nella branca per la quale vengono nominati e di tale specializzazione **il perito deve darne dimostrazione, in primis al giudice, ma anche alle parti.**

# Tribunale Ordinario di Roma

## Istanza al Giudice del 25.10.2017

- Va rilevato, inoltre, che da ultimo *è sceso in campo il Consiglio superiore della Magistratura, la cui settima commissione ha adottato una delibera che spiega a tutti i tribunali come scegliere i CTU. La commissione sottolinea come l'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista dà garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale.*
- La stessa delibera aggiunge che la legge stabilisce che negli **albi** devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina e che in sede di revisione degli albi sia indicata l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati ed ancora che gli albi devono essere aggiornati almeno ogni cinque anni per garantire, oltre a quella medicolegale, un'adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina.
- **Si tratta di disposizioni, commenta la Commissione del Csm, introdotte all'evidente fine di consentire al giudice di effettuare la scelta di un professionista qualificato e sicuramente idoneo allo svolgimento dell'incarico.**

# Tribunale Ordinario di Roma

## Istanza al Giudice del 25.10.2017

In sostanza, lo stesso CSM ha individuato nella norma di cui trattasi un presidio alle perizie affidate e svolte da medici che non abbiano maturato esperienza pratica nel campo cui devono indagare, onde scongiurare il proliferarsi di pareri che provengano da chi nella materia ha solo ricordi legati all'anno in cui ebbe a conseguire la specializzazione e non legati all'esperienza quotidiana ed al continuo aggiornamento della letteratura scientifica che si fonda non solo sui progressi in campo medico, ma anche sull'esperienza quotidiana. Ciò, come ha affermato l'On.le Balduzzi che ha fatto parte della Commissione del CSM **“costituirà una maggiore garanzia sia per il magistrato chiamato a esercitare il proprio ruolo di peritus peritorum, sia per le parti del processo, a cominciare dalla parte offesa”**, ed è esattamente questo quello che con la presente istanza si chiede.

Davvero evidente come ove mai venisse mantenuta la nomina del solo dott.... verrebbe tradito lo spirito della Legge c.d. Gelli-Bianco.

### RINNOVA LA RICHIESTA

che **l'Ill.mo Signor Giudice voglia procedere alla nomina di un collegio medico**, che preveda, oltre alla figura del **medico legale** ... anche quella di distinti **specialisti** ... in ossequio a quanto espressamente previsto dalla vigente normativa sopra richiamata.

# Protocollo CSM, CNF, FNOMCeO

## 24 maggio 2018

- L'art. 15 della L. 24 prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali.
- Il Consiglio superiore della Magistratura ha rilevato l'opportunità che la revisione sistematica imposta dalla legge sia svolta dai Tribunali in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale e ha avviato, attraverso la Settima Commissione, l'elaborazione di linee guida a questo scopo.

# Protocollo CSM, CNF, FNOMCeO

## 24 maggio 2018

Articolo 6 del Protocollo.

- Requisito principale per l'iscrizione all'Albo: onorabilità e “speciale competenza”
- La “speciale competenza” non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

# Protocollo CSM, CNF, FNOMCeO

## 24 maggio 2018

### Elementi di valutazione della speciale competenza:

1. Esercizio della professione per un periodo minimo successivo al titolo di specializzazione (orientativamente non inferiore ai 5 anni)
2. Adeguato curriculum formativo post-universitario (corsi universitari, corsi di aggiornamento, eventuali attività di docenza)
3. Adeguato curriculum professionale (posizioni ricoperte, attività svolte nella propria carriera – datori di lavoro, strutture, attività)
4. Eventuale curriculum scientifico (attività di ricerca, pubblicazioni, iscrizione a società scientifiche)
5. Eventuali riconoscimenti accademici e professionali

# Protocollo CSM, CNF, FNOMCeO

## 24 maggio 2018

- Gli elementi elencati devono essere considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo di minimo esercizio della professione.
- Per i medici legali, tenuto conto della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria, appare adeguato che, in questo caso, non sia mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione, restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.\*

\*Invero, la norma non richiede per la figura del ML il requisito della specifica e pratica competenza

# Codice Deontologia Medica 2018

## Art. 30 Conflitto di interessi

- Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.



***Grazie per l'attenzione***